EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2026/0488/NL (Netherlands)

Decreto ministeriale recante l’elenco dei precursori, che integra il regolamento che designa i precursori di droghe, ai sensi dell’articolo 4 bis della legge sulla prevenzione dell’abuso di sostanze chimiche.

Data di ricezione : 08/09/2026
Termine dello status quo : Not applicable

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 2516

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2026/0488/NL

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20262516.IT

1. MSG 001 IND 2026 0488 NL IT 08-09-2026 NL NOTIF

2. Netherlands

3A. Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG Ondermijning, cluster Drugs

3B. Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG Ondermijning, cluster Drugs

4. 2026/0488/NL - C00C - Sostanze chimiche

5. Decreto ministeriale recante l’elenco dei precursori, che integra il regolamento che designa i precursori di droghe, ai sensi dell’articolo 4 bis della legge sulla prevenzione dell’abuso di sostanze chimiche.

6. Si tratta di precursori che possono essere utilizzati per la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope e per i quali non sono noti usi legali (cfr. elenco nell’allegato).

7.

8. Ai sensi dell'articolo 4 bis della legge sulla prevenzione dell'abuso di sostanze chimiche, le sostanze la cui importazione, esportazione, trasporto e detenzione sono vietati possono essere designate con decreto ministeriale (regolamento che designa i precursori di droghe). La presente proposta di decreto integra l'allegato al regolamento che designa i precursori di droghe con nuove sostanze vietate, ai sensi dell'articolo 4 bis, primo comma, della legge sulla prevenzione dell'abuso di sostanze chimiche. Ciò significa che è quindi vietato importare, esportare, trasportare o detenere le sostanze in questione.

9. Obiettivo legittimo: l'obiettivo del decreto è quello di limitare la fabbricazione e il traffico di droghe illecite nei Paesi Bassi e, pertanto, persegue obiettivi legittimi, vale a dire gli interessi dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica e della sanità pubblica.
Misura indistintamente applicabile: la misura non è discriminatoria. Il divieto riguarda sia l'importazione che l'esportazione delle sostanze in questione e non opera alcuna discriminazione per quanto riguarda l'origine della sostanza o la cittadinanza delle persone interessate dal divieto.
Nessuna armonizzazione: il regolamento REACH e i regolamenti n. 273/2004 e n. 111/2005 forniscono un quadro normativo armonizzato per l'importazione, l'esportazione e l'immissione sul mercato legali delle sostanze presumibilmente registrate. Inoltre il diritto dell'Unione prevede un meccanismo di monitoraggio per le sostanze non registrate di cui è noto che vengono utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope, ma che trovano anche un impiego legale. Tuttavia, mentre il quadro giuridico europeo si concentra sul commercio legale dei precursori di droghe, la misura proposta riguarda le sostanze note come precursori di droghe per le quali non è noto alcun uso legale. Tali sostanze vengono commercializzate e fabbricate al solo scopo di fabbricare droghe sintetiche e di eludere le normative vigenti in materia. Di conseguenza, il loro divieto non incide sul quadro normativo dell'UE in materia di precursori di droghe.

9 bis. L'inserimento delle sostanze nella proposta di decreto è stato coordinato con i membri di un gruppo di esperti sui precursori di droghe, composto da rappresentanti della giustizia penale, di organismi governativi e dell'industria chimica. Da una relazione del gruppo di esperti sulle sostanze in questione (cfr. allegato) emerge che tali sostanze possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope. Il divieto di importazione, esportazione, trasporto e possesso di tali sostanze potrebbe quindi contribuire a frenare il commercio e la fabbricazione di droghe illecite nei Paesi Bassi.

9 ter. La misura non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito. La consultazione con i membri del gruppo di esperti ha garantito che la designazione fosse stata effettuata con la dovuta cautela. La relazione del gruppo di esperti (allegata) evidenzia che si tratta di sostanze che possono essere facilmente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope, che non ne sono noti usi legittimi e che, tra aprile 2015 e gennaio 2026, sono già stati sequestrati diversi lotti di tali sostanze. Il divieto proposto, pertanto, non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di limitare la fabbricazione e il commercio di droghe illecite.
L'inclusione nell'elenco delle sostanze registrate o nell'elenco delle sostanze non registrate non può fornire un mezzo alternativo per conseguire l'obiettivo previsto, in quanto ciò è possibile solo per le sostanze per le quali vi sono usi legali.

9 quater. Poiché la misura si applica solo alle sostanze per le quali non è noto alcun uso legale e, pertanto, non ha alcun impatto sul commercio legale, essa non costituisce un onere eccessivo rispetto alla necessità di combattere il commercio e la fabbricazione di droghe illecite.

10. Numeri o titoli dei testi di base: 2024/0014/NL, 2022/0156/NL

I testi di base sono stati inviati nell'ambito di una precedente notifica:

2024/0014/NL
2022/0156/NL

11. Sì

12. Le sostanze che si vietano sono direttamente collegate alla fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, pertanto si deve vietarle il più presto possibile. I criminali cambiano molto celermente le strutture chimiche delle materie prime che utilizzano. Il governo dei Paesi Bassi vuol essere in grado di reagire il più presto possibile a una minaccia di questo genere. Si farà pertanto nuovamente e ripetutamente ricorso alla procedura d'urgenza per le future misure aggiuntive.

13. No

14. No

15. No

16.
Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

****
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu